



giovedì 30 giugno 2016

CODICE APPALTI

Nuovo Codice Appalti, le 5 linee guida per i progettisti: ecco cosa dicono

www.ediltecnico.it del 30/06/2016

LAVORI PUBBLICI

Servizi di Ingegneria e Architettura: "valutazione positiva" per bandi e contratti tipo

www.lavoripubblici.it del 29/06/2016

ANTINCENDIO

Professionisti antincendio, anche la formazione a distanza è ok

www.ediltecnico.it del 29/06/2016

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

L'Ape cambia di nuovo

Italia Oggi pag. 41 del 30/06/2016

Certificazione energetica: in vigore le nuove norme UNI TS 11300

www.lavoripubblici.it del 29/06/2016

ITIS

Dopo 60 anni i periti del "Volta" si ritrovano con il prof

Il Piccolo pag. 30 del 30/06/2016

30 giugno 2016, 08:19

Nuovo Codice Appalti, le 5 Linee Guida per i progettisti: ecco cosa dicono

Le linee Guida per i progettisti sul Nuovo Codice Appalti non sono ancora definitive ma possono essere utilizzate. Dopo averle sottoposte a un periodo di consultazione pubblica, il 21 giugno l'ANAC ne [...]

Le linee Guida per i progettisti sul Nuovo Codice Appalti non sono ancora definitive ma possono essere utilizzate. Dopo averle sottoposte a un periodo di consultazione pubblica, il 21 giugno l'ANAC ne aveva già approvate cinque sulle tematiche più importanti. Le prime due tra queste, quelle che riguardavano il **Direttore dei lavori** e il **Direttore dell'esecuzione**, sono state inviate in questi giorni al Ministero per l'adozione del decreto ministeriale di competenza. Ma cosa sono esattamente le Linee guida ANAC, e di cosa si occupano?

Per approfondire clicca qui

Il contenuto delle cinque Linee Guida

Le cinque Linee guida approvate dall'ANAC presentano **una struttura simile divisa in capitoli**.

La prima si occupa del **Direttore dei lavori** e delle "modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto". Il primo capitolo della Linea ne definisce l'ambito di applicazione, il secondo i profili generali, il terzo le funzioni e il quarto le abrogazioni.

La seconda Linea guida ha per oggetto il **Direttore dell'esecuzione** e le "modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto". Similmente alla prima Linea guida, il primo capitolo definisce l'ambito di applicazione, il secondo i profili generali e il terzo le funzioni. Non c'è un quarto capitolo.

La terza Linea guida si occupa di "nomina, ruolo e compiti del **Responsabile Unico del Procedimento** per l'affidamento di appalti e concessioni". I capitoli in questo caso sono cinque. I primi due, similmente alle Linee guida 1 e 2, descrivono l'ambito di applicazione e i profili generali. Il terzo, il quarto e il quinto si occupano del Responsabile Unico nei suoi compiti e requisiti e nella sua capacità di agire come Direttore dei lavori e dell'esecuzione. Il sesto, infine, si occupa degli acquisti centralizzati e aggregati.


La quarta Linea guida è incentrata sull'**Offerta economicamente più vantaggiosa** e tenta di agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese. Anche questa Linea è divisa in sei capitoli: i primi tre si occupano del quadro normativo, dei criteri di valutazione e della ponderazione, e gli ultimi tre della valutazione degli elementi quantitativi e qualitativi e della formazione della graduatoria.

La quinta Linea guida, infine, ha per oggetto i Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA). È divisa in sette capitoli, i primi due dei quali forniscono inquadramento normativo e principi generali. Il terzo e quarto capitolo sono dedicati alle indicazioni operative e agli affidamenti, e il quinto alle classi, categorie e tariffe professionali. Il sesto capitolo si incentra sull'applicazione dell'**Offerta economicamente più vantaggiosa** secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, e il settimo sulla verifica e validazione della progettazione.

- [Home](#)
- [News](#)
- [LAVORI PUBBLICI](#)

Servizi di Ingegneria e Architettura: "valutazione positiva" per bandi e contratti tipo

29/06/2016



Tra le principali osservazioni arrivate durante la fase di consultazione delle linee guida relative ai servizi di ingegneria e architettura (SIA), e che non hanno trovato accoglimento, vi è senz'altro la proposta di approfondire il tema dei bandi-tipo e dei contratti-tipo.

Come specificato nella Relazione AIR di accompagnamento alle Linee guida sui SIA, tra le principali osservazioni che non hanno trovato accoglimento vi sono:

- la predisposizione dei modelli per la partecipazione alle gare, dichiarazioni e presentazione dell'offerta, in modo da uniformarli per tutto il territorio italiano;
- la richiesta di meglio precisare l'ambito della disciplina dei servizi di architettura e di ingegneria, in particolare per le competenze relative al settore dell'ingegneria dell'informazione;
- la reiterazione della previsione contenuta nell'art. 253 comma 16 del D.Lgs. n. 163/2006, che consentiva anche ai tecnici interni, non abilitati con anzianità di servizio di almeno 5 anni, di progettare;
- la modifica delle norme sull'avvalimento in modo che l'istituto possa trovare applicazione anche nel caso di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

L'aspetto più interessante, che potrebbe davvero dare un impulso alla lotta contro la corruzione nascosta soprattutto nelle piccole amministrazioni, riguarda la **predisposizione dei bandi-tipo e dei contratti-tipo**. Mentre l'ANAC ha ammesso che dopo l'adozione delle linee guida si potrà cominciare a lavorare sulla predisposizione dei modelli per la partecipazione alle gare, dichiarazioni e presentazione dell'offerta, in modo da uniformarli per tutto il territorio italiano, è stata solo "**valutata positivamente**" la proposta di prevedere bandi-tipo e contratti-tipo.

In riferimento al secondo punto, l'ANAC ha ammesso che la specificazione in questione non sia necessaria, in quanto le linee guida si applicano ad ogni ipotesi di affidamento dei servizi di pianificazione, progettazione, direzione lavori, collaudo ecc., a prescindere dall'oggetto dei medesimi (quindi anche se si tratti di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni).

Sulla norma, contenuta nell'art. 253 comma 16 del D.Lgs. n. 163/2006, che consentiva anche ai tecnici interni, non abilitati con anzianità di servizio di almeno 5 anni, di progettare, l'ANAC ha chiarito che il nuovo quadro normativo non consente di ritenere equipollente al requisito dell'abilitazione l'esperienza maturata, né in via interpretativa può ricavarsi una diversa indicazione dalle norme dedicate dal Codice ai servizi di ingegneria.

Per quanto riguarda le norme sull'**avvalimento**, l'ANAC ha declinato ogni responsabilità, rinviando eventualmente la questione in sede di correttivo al Codice.

Entrando poi nel dettaglio tra le osservazioni che non hanno trovato accoglimento troviamo anche:

- la richiesta di una procedura finalizzata all'individuazione del geologo come progettista autore di una prestazione specialistica che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti della specifica opera;
- la mancata reiterazione, nel nuovo Codice, della previsione per cui le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata;
- la richiesta di indicare che, durante il regime transitorio, applicabile nelle more dell'approvazione del Decreto ministeriale cui l'art. 23, comma 3 del Codice, la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica debba intendersi sostituito dal progetto preliminare;
- la richiesta di limitare l'appalto integrato, all'interno dei settori speciali dove è ancora consentito, secondo la modalità classica, ponendo a base di gara il definitivo;
- in riferimento alla **non obbligatorietà del DM n. 143/2013** (confermato, dunque, anche nella relazione AIR), l'ANAC ha affermato che nonostante la norma del codice si riferisca ad una possibilità, il doveroso utilizzo della stessa costituisca garanzia minima

di qualità delle prestazioni rese. Nessuna possibilità, invece, per l'introduzione di sanzioni in caso di mancata applicazione del DM sulle tariffe. Stessa valutazione deve essere fatta per quanto concerne la suggerita rideterminazione del corrispettivo del progettista nel caso in cui *"dovesse risultare impossibile o inopportuno rispettare l'importo dei lavori su cui è stato calcolato il corrispettivo"*. Le linee guida dell'ANAC non costituiscono una fonte idonea a introdurre un meccanismo di revisione del contratto, al di fuori dei casi normativamente previsti (art. 106 del Codice), né d'altra parte appare opportuno disciplinare in modo generalizzato possibili anomalie che sicuramente richiedono misure adeguate al caso di specie. Per altro verso, potrebbe profilarsi anche il rischio di strumentalizzazioni della suggerita procedura di revisione del contratto con conseguenti effetti distorsivi del sistema;

- sulla richiesta di **utilizzo offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso per affidamenti di importo inferiori a 40.000 euro**, l'ANAC ha affermato che non sussiste alcun dato normativo testuale dal quale si possa evincere la possibilità di imporre alle amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo anche per importi inferiori a 40.000 euro nei casi di affidamento della redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase esecutiva. Si tratta di un campo in cui può essere suggerito dall'ANAC l'utilizzo dell'OEPV, in un'ottica di tutela della qualità della prestazione vista la delicatezza e la rilevanza degli interessi, anche costituzionalmente garantiti (la salute ex art. 32 Cost.), in gioco. La richiesta di prevedere, nelle linee guida, l'utilizzo del criterio del solo prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale, sotto 40.000 euro, non può essere accolto, perché si tratta di una possibilità rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti (art. 95, comma 3 del Codice);
- la richiesta di non prevedere un fatturato minimo anno come possibile requisito di accesso alla gara. Per questa proposta l'ANAC, pur consapevole delle difficoltà che possono avere gli operatori di piccole dimensioni, ha affermato che le linee guida suggeriscono come alternativa la possibilità di prevedere l'alternativo requisito di capacità economico-finanziari di un *"livello adeguato di copertura assicurativa"* contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a).

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

29 giugno 2016, 09:20

Professionisti antincendio, anche la formazione a distanza è OK

Come abbiamo visto, l'Analisi sull'aggiornamento dei professionisti dell'antincendio condotta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha recentemente messo in luce come molti siano a rischio sospensione dagli elenchi per mancato aggiornamento. [...]

Come abbiamo visto, l'Analisi sull'aggiornamento dei professionisti dell'antincendio condotta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha recentemente messo in luce come **molti siano a rischio sospensione dagli elenchi per mancato aggiornamento.**

La formazione e l'aggiornamento di questi professionisti sono attualmente regolati dal **DM 05/08/2011** (e successiva circolare DCPREV n.7213 del 25/05/2012), che come sappiamo prevede che, **per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno**, i professionisti debbano frequentare **corsi di aggiornamento per un totale di almeno 40 ore in 5 anni.**

Le novità per il mantenimento dell'iscrizione

Ora però è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016 il **DM 7 giugno 2016** che modifica i **requisiti per rimanere nell'elenco dei professionisti antincendio** (*Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*).

In particolare, viene specificato che, **in caso di sospensione dagli elenchi** per non aver raggiunto le 40 ore di formazione, **il quinquennio successivo di riferimento decorre dalla data di riattivazione dell'iscrizione** (che potrà avvenire dopo aver completato le ore richieste).

In sintesi, **il termine dei 5 anni** decorre:

- dalla data di iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio,
- dalla data di riattivazione dell'iscrizione, in caso di sospensione per l'inadempienza,
- dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi.

La formazione antincendio a distanza

Contestualmente, una **circolare dei Vigili del Fuoco** ha anche dato **il via libera alla formazione a distanza**, per ora in modalità sperimentale. L'approvazione di questi corsi e seminari, erogati **in streaming**, seguirà le stesse regole fissate per la formazione tradizionale.

L'organizzatore però dovrà **indicare quali saranno le sedi in cui i professionisti potranno seguire il corso già al momento della richiesta di autorizzazione** alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

Nel caso gli organizzatori siano più di uno e di regioni diverse, sarà necessario nominare un **"operatore di riferimento"** per poter individuare la Direzione regionale dei WFF competente a cui inoltrare la richiesta di autorizzazione dell'evento formativo a distanza.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA/In vigore nuove norme tecniche

L'Ape cambia di nuovo

In chiaro consumi di ascensori e scale mobili

DI CINZIA DE STEFANIS

Nello stilare la certificazione energetica degli edifici bisognerà tener conto anche dei consumi derivanti da ascensori, scale e marciapiedi mobili. Dal 29 giugno sono in vigore le nuove norme Uni 11300 parte 4 (aggiornamento), parte 5 e parte 6 e le Uni 10349 parte 1, 2 e 3. Il 31 marzo 2016 (con entrata in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione), infatti, sono state pubblicate dal Comitato termotecnico italiano (Cti) le nuove norme Uni che, oltre alla certificazione energetica, interessano il calcolo delle prestazioni termiche, ossia le Uni 11300 e delle Uni 10349 (dati climatici). Il dlgs 92/2005 ha infatti previsto che le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici devono far riferimento alle norme Uni/Ts 11300. Di conseguenza, da ieri, per procedere alla redazione dell'Ape (l'attestato di prestazione energetica) e alla verifica dei requisiti minimi degli edifici è necessario utilizzare software sottoposti a una nuova procedura di certificazione da parte del Cti per la conformità alle nuove Uni/Ts 2016. E non è più possibile redigere i nuovi Ape con software non conformi e certificati dal Comitato.

COSA CAMBIA NELLA REDAZIONE DELL'APE. Come detto, per i certificatori energetici diventa vincolante utilizzare le nuove norme Uni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici. Così, per esempio, diventa obbligatorio stimare anche i consumi

Le novità in materia di prestazione energetica

Dal 29 giugno sono in vigore le nuove norme Uni 11300 parte 4 (aggiornamento), 5 e 6 e le Uni 10349 parte 1, 2 e 3 pubblicate dal Comitato termotecnico italiano

I certificatori energetici devono utilizzare le nuove norme Uni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici

Diventa obbligatorio stimare anche i consumi derivanti da ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili (per le categorie di edifici dove la stima è prevista)

derivanti da ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili (per le categorie di edifici dove la stima è prevista), da calcolare secondo la Uni/Ts 11300-6.

LE NUOVE UNI/Ts 11300. La revisione delle parti 4, 5 e 6 della Uni/Ts 11300 segue alle norme emanate dal Cti nell'ottobre 2014. In particolare, la revisione della Uni/Ts 11300-4 riguarda le fonti rinnovabili e altri metodi di generazione. Calcola, cioè, il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, nel caso vi siano sottosistemi di generazione (impianti solari termici, generatori a combustione alimentati a biomasse, pompe di calore, impianti fotovoltaici, cogeneratori, sottostazioni di teleriscaldamento), che forniscono energia termica utile da fonti rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili. La Uni/Ts

11300-5, invece, fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell'energia consegnata ed esportata e la quota di energia da fonti rinnovabili, applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi. La Uni/Ts 11300-6 infine fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio (ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili), sulla base delle caratteristiche dell'edificio e dell'impianto.

LE NORME UNI 10349. La Uni 10349:2016 è composta da tre parti. La nuova versione è in sostanza la revisione delle parti 1, 2 e 3 dell'edizione Uni 10349 precedente, che risale al 1994. In particolare:

BREVI

VIA AGLI INCENTIVI per i nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non fotovoltaiche. In Gazzetta Ufficiale (n. 150 del 29/6/2016) è stato pubblicato il decreto 23/6/2016 con le nuove incentivazioni.

AIUTI ALLA PESCA. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/6/2016 è stato pubblicato il decreto Mi-paaf del 17/6/2016 sugli aiuti alle imprese ittiche.

- la Uni 10349-1 riguarda le medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata;


- la Uni/Tr 10349-2 riguarda i dati di progetto. Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale a essi asserviti;

- infine la Uni 10349-3 riguarda le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) e altri indici sintetici. La norma fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio.

ENERGIA

Certificazione energetica: in vigore le nuove norme UNI TS 11300

29/06/2016



Entrano in vigore il **29 giugno 2016** le nuove parti della norma **UNI/TS 11300** e la nuova che riguardano la certificazione energetica degli edifici e la **UNI 10349** contenenti i nuovi dati climatici, pubblicate lo scorso aprile.

In particolare, con l'ultima pubblicazione l'UNI ha:

- revisionato la Parte 4 relativa all'utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;
- pubblicato la Parte 5 "Calcolo dell'energia primaria e della quota da fonti rinnovabili", che sostituisce la "Raccomandazione CTI 14:2013";
- pubblicato la Parte 6 "Fabbisogni energetici di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili";
- revisionato la serie nazionale delle UNI 10349 sui dati climatici relativi al riscaldamento e raffrescamento degli edifici.

La norma UNI/TS 11300-4:2016

La specifica calcola il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili.

Si considerano i seguenti sottosistemi per produzione di energia termica e/o elettrica:

- impianti solari termici;
- generatori a combustione alimentati a biomasse;
- pompe di calore;
- impianti fotovoltaici;
- cogeneratori.

La norma UNI/TS 11300-5:2016

Questa norma fornisce i metodi di calcolo per determinare, in modo univoco e riproducibile, applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti, il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell'energia consegnata ed esportata e la quota di energia da fonti rinnovabili.

- La specifica tecnica fornisce, inoltre, precisazioni e metodi di calcolo che riguardano:
- la modalità di valutazione dell'apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico;
- la valutazione dell'energia elettrica esportata;
- la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili;
- la valutazione dell'energia elettrica prodotta da unità cogenerative.

La norma UNI/TS 11300-6:2016

Questa specifica tecnica fornisce i metodi e i dati per la determinazione energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio, sulla base delle caratteristiche dell'edificio e dell'impianto. I metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita.

La norma UNI 10349

La serie nazionale delle UNI 10349 sui dati climatici relativi al riscaldamento e raffrescamento degli edifici, è composta da tre parti:

- la **UNI 10349-1** riguarda le medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata. La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la verifica delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti. La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per:
 - ripartire l'irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa;
 - calcolare l'energia raggianti ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientate;

- il **rapporto tecnico UNI/TR 10349-2** riguarda i dati di progetto. Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo;
- **la UNI 10349-3** riguarda le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici. La norma fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell'indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

ALBUM

Dopo 60 anni i periti del "Volta" si ritrovano con il prof.



••• A 60 anni dalla maturità conseguita all'Istituto Volta, i periti industriali delle 4 specializzazioni (meccanici, elettrotecnici, edili e radio) con lo spirito gagliardo di un tempo si sono ritrovati in noto locale storico della città, per festeggiare l'importante ricorrenza, assieme al docente prof. Bacinich. Da sinistra a destra: Tornelli, Giachin, Bacinich, Sossi, Ferrari, Alberti, Poropat, Bande lii, Rondi, Tonini, Vertovec. Pittino, Subani, Bolle. Suardi, Zanconati, Crosilla. Delpiero. Roncelli, Marchesi, Deluchi, Micheli. Sulcic. Comar. accosciati Jancer e Hrvatic.

